

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 dicembre 1985)

INDICE

DAMAGIO: Per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori della provincia di Caltanissetta, colpiti dalla grandinata del 18 agosto 1984 (1140) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 1471	(risp. VIZZINI, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali</i>)	Pag. 1476
FABBRI, GARIBALDI: Per la sollecita pubblicazione della graduatoria del concorso a 150 posti di notaio, indetto il 2 marzo 1983 (2190) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1472	MILANI Armelino, MERIGGI: Sugli orientamenti del Ministro del tesoro in merito al futuro assetto societario della Cassa di risparmio di Vigevano (Pavia), anche in relazione alla ventilata fusione con la Cassa di risparmio di Piacenza (1929) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i>)	1478
FINESTRA: Sui motivi dell'esclusione di un parlamentare del MSI-DN dall'invito ad assistere alle manovre militari svoltesi al passo Falzarego (Belluno) il 23 agosto ultimo scorso (2207) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	1473	PINTO Biagio: Per la regolamentazione delle indennità dovute ai membri delle commissioni per esami di concorso (1617) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i>)	1479
GIURA LONGO: Sui criteri adottati per la gestione del personale presso il Banco di Napoli, con particolare riferimento agli incarichi conferiti all'ex dipendente ragioniere Mario Salerno (1733) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i>)	1474	RIGGIO: Sulle misure che si intendono adottare al fine di limitare le missioni dei dipendenti dell'amministrazione pubblica ad urgenti necessità di servizio e sull'entità della spesa sostenuta in materia dallo Stato per il 1983 (596) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i>)	1480
GIUST: Sulla sospensione, da parte del generale Pisano, comandante della «1 ^a Regione aerea», dei voli di addestramento effettuati da aerei americani, inglesi e tedeschi, sul poligono militare italiano denominato «Dandolo» (Pordenone) (2306) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	1475	Per l'adozione di iniziative, anche in sede CEE, a favore dei produttori dell'uva da tavola «Italia» della Sicilia (837) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1481
MASCAGNI, BATTELLO: Per un intervento presso il consiglio provinciale di Bolzano affinché provveda sollecitamente alla nomina dei tre magistrati di sua competenza per la sezione autonoma del tribunale amministrativo (1867)		Per la revisione del prezzo dell'uva da tavola «Italia» di cui all'articolo 41 del regolamento CEE 377/79 e per l'aumento del prezzo di ritiro, al fine di favorire la ristrutturazione del comparto (960) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1481
		Per la dichiarazione dello stato di calamità naturale in Sicilia in relazione ai gravi danni provocati recentemente dal maltempo (1608) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1483

Per un intervento volto a consentire il ricorso all'AIMA da parte delle aziende zootecniche siciliane per il collocamento della produzione in esubero (1671) (risp. PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste)

Pag. 1485

Sui danni derivanti ai viticoltori italiani dall'accordo raggiunto a Bruxelles sul vino in merito alla distillazione obbligatoria delle eccedenze

di prodotto (1708) (risp. PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste)

Pag. 1482

Per dichiarare lo stato di calamità naturale nelle zone del territorio siciliano colpite dalle recenti avversità atmosferiche e per una consistente fiscalizzazione degli oneri sociali in favore delle imprese agricole delle regioni meridionali (1859) (risp. PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste)

1484

DAMAGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:
che il giorno 18 agosto 1984, sul territorio dei comuni di Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino, Butera e Gela si abbatteva una violenta grandinata, preceduta e seguita da un forte nubifragio, che colpiva tutta la fascia sud-occidentale della provincia di Caltanissetta;
che tale eccezionale evento atmosferico provocava danni irrimediabili alle colture esistenti (vigneti, serre, ortaggi di pieno campo, agrumeti, oliveti e frutteti);
che i danni provocati alle colture si presumono nella misura variabile dall'80 al 100 per cento, segnatamente nel territorio del comune di Delia;
che gli impianti colpiti non produrranno per almeno due o tre anni e risentiranno, per diversi anni ancora, dei guasti provocati dalla violenta grandinata;
che la perdita complessiva subita dall'economia agricola della provincia di Caltanissetta ammonta a diversi miliardi di lire,
l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministero ha ricevuto da parte della regione siciliana una dettagliata relazione sui danni arrecati all'agricoltura della fascia sud-occidentale della provincia di Caltanissetta e se sono stati già eseguiti gli accertamenti per la delimitazione delle zone colpite dall'eccezionale evento meteorico;
se, riconosciuto il carattere di eccezionalità del predetto evento atmosferico, sono stati iniziati presso gli uffici competenti tutti gli atti burocratici diretti alla concessione, da parte dei competenti organi regionali, delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364;
se non si ritiene di adottare, sentita la regione siciliana e di concerto con la stessa, altri provvedimenti straordinari per aiutare centinaia di agricoltori e coltivatori diretti, che versano in gravi difficoltà a causa dell'evento calamitoso che ha vanificato ogni speranza di reddito.

(4-01140)

(5 settembre 1984)

RISPOSTA. — Le proposte della regione Sicilia di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico avverso segnalato dalla signoria vostra onorevole, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a favore delle aziende agricole danneggiate, sono pervenute al Ministero in data 4 febbraio 1985.

Peraltro, poichè nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 si era verificata, come è ben noto, un'ondata eccezionale di maltempo, caratterizzata da alluvioni, mareggiate, neviccate e gelate, su tutto il territorio nazionale, gli uffici del Ministero hanno dovuto dare la precedenza ai provvedimenti relativi a tali eventi.

Soltanto successivamente è stato possibile procedere alla istruttoria delle proposte regionali riguardanti avversità atmosferiche verificatesi anche precedentemente.

Conclusa l'istruttoria, il Ministero, accogliendo integralmente le proposte della regione Sicilia, ha emesso il decreto del 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 agosto successivo, con il quale è stata fra l'altro dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità, ai fini innanzi detti, della grandinata del 18 agosto 1984 per diversi comuni della provincia di Caltanissetta, compresi tutti quelli segnalati dalla signoria vostra onorevole.

Come è noto, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta alla regione provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da attuarsi, previste dalla citata legge n. 590 del 1981; così pure compete alla regione stessa provvedere alla istruttoria delle domande e alla erogazione delle consentite provvidenze legislative alle aziende agricole interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(7 dicembre 1985)

FABBRI, GARIBALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del prolungato, ingiustificabile ritardo che si deve registrare nella pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a 150 posti di notaio, indetto con decreto ministeriale del 2 marzo 1983, i cui vincitori non riescono ancora ad avere il previsto certificato di idoneità.

Considerato che sono trascorsi oltre due anni e mezzo dal bando di concorso e che ormai da tempo sono concluse le prove d'esame, non si capisce il motivo che impedisce all'amministrazione di definire la relativa graduatoria;

tenuto anche conto del grave nocumento che il prolungarsi di questi ritardi arreca ai professionisti interessati al concorso,

gli interroganti chiedono quali urgenti, efficaci provvedimenti il Ministro intende adottare per rimuovere le cause che ostacolano la sollecita definizione della questione.

(4-02190)

(1° ottobre 1985)

RISPOSTA. — La graduatoria dei vincitori del concorso per esame a 150 posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1983, è stata approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1985 e attualmente è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Quanto ai ritardi denunciati nella interrogazione, si fa presente che la legge 25 maggio 1970, n. 358, che ha modificato le norme relative alla documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per la nomina a notaio, prevede che gli aspiranti debbano produrre la documentazione concernente sia i requisiti richiesti per la nomina, sia i titoli di precedenza e di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria di merito, non, come sotto la precedente normativa, al momento della domanda di ammissione al concorso, ma solo dopo il superamento delle prove orali, nel termine fissato dal bando.

Naturalmente la limitazione dell'istruttoria ai soli candidati che siano risultati idonei dopo la prova di esame orale riguarda anche l'amministrazione, per la documentazione e le informazioni di sua pertinenza.

Tuttavia, essendo noti i lunghi tempi necessari agli organi periferici per produrre i documenti e le informazioni di rispettiva competenza, questa amministrazione, per consentire il tempestivo compimento degli incompleti concorsuali, ha attivato le competenti procure della Repubblica fin dal 12 marzo 1983, cioè pochi giorni dopo l'apertura delle buste contenenti gli elaborati e la identificazione dei candidati ammessi agli orali, promuovendo così l'istruttoria nei confronti di tutti questi, anziché attendere di conoscere il più ristretto numero di coloro che avrebbero successivamente superato gli esami. In tal modo si è potuto dare immediato avvio alla fase istruttoria preliminare alla formazione della graduatoria circa due mesi e mezzo prima della conclusione degli esami orali avvenuta il 29 maggio 1985.

Nonostante la notevole anticipazione dell'istruttoria e i numerosi solleciti, non sono tuttavia pervenuti tempestivamente i documenti e le informazioni relativi a due candidati che avevano superato anche le prove scritte, per particolari difficoltà incontrate negli adempimenti di rispettiva competenza da procure della Repubblica, carabinieri e prefetture.

Immediatamente dopo l'approvazione della predetta graduatoria è stato dato corso al rilascio dei relativi certificati di idoneità, in riscontro alle richieste già presentate, e sarà provveduto con la massima sollecitudine al soddisfacimento delle analoghe istanze che perverranno successivamente.

Il Ministro di grazia e giustizia

MARTINAZZOLI

(3 dicembre 1985)

FINESTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il 23 agosto ultimo scorso si sono svolte al Passo Falzerego (Cortina d'Ampezzo) le manovre del corpo d'armata alpino, manovre particolarmente importanti data anche la presenza del Presidente della Repubblica;

che a tali manovre erano state invitate, su elenchi predisposti dalla Presidenza della Repubblica, dal Ministero della difesa e dal corpo d'armata alpino, centinaia di personalità, trasportate infatti nella località prescelta per le manovre da elicotteri in partenza dall'aeroporto di Fiemmes (Cortina d'Ampezzo);

che il gruppo del MSI-DN presso la Commissione difesa aveva avanzato la richiesta di estendere l'invito anche al senatore Pisanò, facente parte del suddetto gruppo senatoriale;

che il gabinetto della Difesa aveva risposto che per le esercitazioni in argomento era stato rigorosamente escluso qualsiasi invito a parlamentari, anche se facenti parte delle Commissioni difesa;

che invece alle citate esercitazioni hanno partecipato, su invito, gli onorevoli Rognoni e Bubbico ed altri parlamentari presenti a Cortina in quei giorni, con esclusione del senatore Pisanò,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quale motivo è stata operata tale discriminazione nei confronti di un parlamentare del MSI-DN, componente la Commissione difesa del Senato;

2) con quali criteri vengono decisi gli inviti ai componenti delle Commissioni difesa in occasione di manovre o manifestazioni militari, alle quali, proprio per la loro natura, i parlamentari delle Commissioni difesa avrebbero il dovere di presenziare.

(4-02207)

(3 ottobre 1985)

RISPOSTA. — In occasione dell'esercitazione cui si riferisce l'onorevole interrogante non vennero diramati inviti a parlamentari da parte degli organi centrali del Ministero. Il comando periferico invece invitò, come da prassi, le autorità civili e religiose locali.

Ai parlamentari e alle altre autorità nazionali, che si trovavano in zona per ferie e che avevano espresso il desiderio di assistere all'esercitazione, venne fatto presente che non era prevista la diramazione di inviti, ma che avrebbero potuto assistere alla manifestazione.

Agli interessati venne altresì precisato che, qualora le richieste fossero pervenute in tempo utile, gli organizzatori avrebbero assicurato posti adeguati in tribuna.

Il Ministro della difesa

SPADOLINI

(7 dicembre 1985)

GIURA LONGO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intende assumere le dovute informazioni in ordine ad una certa disinvoltura mostrata dal Banco di Napoli nella gestione del personale.

Risulterebbe, tra l'altro, che recentemente è stato riassunto, con le funzioni di direttore al Lussemburgo, un ex dipendente, il ragioniere Mario Salerno, che tempo fa riuscì a farsi assegnare dal Banco prima un risarcimento di alcune centinaia di milioni di lire e poi una liquidazione di fine rapporto di pari o equivalente somma aggiuntiva. Costui, dopo essere stato per un anno circa parcheggiato presso la Banca popolare di Pescopagano, è ora ritornato al Banco di Napoli, che appunto lo ha addirittura nominato direttore nella sede del Lussemburgo, non si sa bene con quale contratto ed in base a quali meriti speciali (oltre quelli evidenti di natura squisitamente politica), non avendo dato prova di particolari capacità professionali e probabilmente continuando a godere della già riconosciuta pensione.

(4-01733)

(13 marzo 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che il Banco di Napoli, interpellato per il tramite della Banca d'Italia, ha riferito che l'assunzione del signor Mario Salerno presso il Banco di Napoli International è stata effettuata con contratto a tempo determinato, subordinato ad un periodo di prova di tre mesi.

Tale assunzione si è resa necessaria nel quadro di reali esigenze di ripianamento dell'organico del Banco di Napoli International, in fase di notevole espansione operativa.

Il dipendente in parola ha sempre svolto mansioni di natura propriamente impiegatizia, esclusa in ogni caso l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

Il signor Salerno peraltro, alla scadenza del contratto, ha interrotto il rapporto di lavoro con il menzionato ente.

Il Banco di Napoli ha infine comunicato che la cessazione del rapporto di lavoro di cui trattasi ha dato luogo alla liquidazione di spettanze nella misura prevista dalla vigente normativa in materia.

Il Ministro del tesoro

GORIA

(29 novembre 1985)

GIUST. — *Al Ministro della difesa.* — L'interrogante chiede di conoscere, con l'estrema urgenza che il caso e l'estrema gravità dello stesso esigono, le ragioni che avrebbero indotto il generale Pisano, comandante la 1^a Regione aerea (Milano), a far sospendere i voli di addestramento sul poligono militare italiano denominato «Dandolo» (Pordenone) agli aerei americani di stanza all'aeroporto USAF di Aviano e a tutti gli altri aerei militari provenienti dalla Germania e dall'Inghilterra.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se corrisponde al vero il provvedimento di ritorsione americano, mediante il quale, quanto alla riduzione complessiva dell'attività della citata base USAF, si procederebbe nei prossimi giorni al licenziamento in massa del personale civile italiano occupato nella base, che passerebbe da 550 a 60 unità.

(4-02306)

(13 novembre 1985)

RISPOSTA. — Nessuna disposizione a carattere definitivo è stata impartita al comando della 1^a Regione aerea in merito alla sospensione dei voli di addestramento sul poligono militare del Dandolo. Tali disposizioni sono legate al calibro e al tipo di armi impiegate da alcuni velivoli USA, che avrebbero potuto provocare danni a persone e cose nelle zone circostanti il poligono e che avrebbero comportato un ampliamento delle zone di sgombero, aumentando così gli oneri derivanti dalle servitù militari nei comuni di Vivaro e Maniago.

Attualmente sono allo studio i comportamenti balistici del munizionamento in questione, le rotte di approccio, quelle di scampo e le direzioni di tiro.

Per quanto riguarda il provvedimento presentato al Congresso USA si precisa che trattasi di uno studio del tutto teorico, elaborato ogni anno, tendente alla razionalizzazione delle spese militari, nel quale si prevede l'eventuale chiusura di basi USA all'estero e sul territorio nazionale. Tra queste basi figura quella di Aviano.

Peraltro nessuna proposta in tal senso è stata inoltrata al Dicastero della difesa da parte delle autorità USA, nè si ritiene che ciò possa avvenire a breve scadenza, tenuto conto del carattere di studio di tale proposta e dell'*iter* congressuale che la stessa dovrà seguire.

Non appaiono per il momento fondate le preoccupazioni esposte dall'onorevole interrogante in merito ad eventuali licenziamenti di personale civile italiano della base di Aviano.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(4 dicembre 1985)

MASCAGNI, BATTELLO. — *Al Presidente del Consiglio di ministri.* —
Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984, il Governo ha provveduto ad emanare le «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano»;

che l'articolo 11 del decreto prevede l'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto, ma che tale insediamento non si è ancora verificato;

che la sezione autonoma per la provincia di Bolzano è costituita da sei magistrati, tre nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e tre nominati dal consiglio provinciale di Bolzano;

che ancora il consiglio provinciale di Bolzano non ha provveduto a nominare i tre magistrati di sua competenza;

che tale inadempienza è tanto più grave in quanto lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige prevedeva l'emanazione di tutte le norme di attuazione entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto stesso, mentre in realtà tale periodo di tempo si è smisuratamente allungato a 13 anni, con tutte le conseguenze negative che si sono determinate a pregiudizio di un ordinario funzionamento delle istituzioni autonome,

gli interroganti chiedono al Governo se non ritenga opportuno intervenire presso il consiglio provinciale di Bolzano perchè ottemperi sollecitamente alla nomina dei tre magistrati di sua competenza per la sezione autonoma di Bolzano del tribunale di cui trattasi, onde non privare ulteriormente i cittadini di tale provincia di uno strumento essenziale per l'esercizio della giustizia.

(4-01867)

(23 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istituzione del tribunale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, come è noto, dispone che a detta sezione sono assegnati sei magistrati, dei quali tre appartenenti al

gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Detti magistrati sono nominati per metà con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e debbono appartenere due al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico tedesco (per quest'ultimo è richiesto l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano). Per l'altra metà sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano con decreto del Presidente della Repubblica e debbono appartenere due al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano.

Essi sono scelti tra gli appartenenti ad una serie di categorie indicate nello stesso articolo 2 e devono possedere, in forza dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a termini del disposto degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione sulla proporzionale nel pubblico impiego in provincia di Bolzano e cioè a seguito di un esame sostenuto avanti un'apposita commissione sedente a Bolzano. Quest'ultimo requisito deve essere posseduto anche dal personale amministrativo addetto alla sezione.

Il commissario del Governo nella provincia di Bolzano, a suo tempo opportunamente interessato, ha fatto presente che, nonostante ogni iniziativa promossa sul posto, non è in grado di fornire, al momento, alcuna indicazione concreta di persone appartenenti al gruppo linguistico tedesco e in possesso dei previsti requisiti disposte ad assumere l'incarico di componente del TAR.

Il motivo della difficoltà di tale designazione sarebbe da ricercarsi, essenzialmente, nei limiti posti dalla normativa predetta che renderebbe praticamente difficoltoso reperire *in loco* persone che posseggano i requisiti richiesti.

Al riguardo si deve tener conto che il requisito del possesso dell'attestato di bilinguismo, che può essere conseguito, come detto, solo sostenendo un apposito esame davanti ad una commissione con sede in Bolzano, esclude, in pratica, che tale certificazione venga conseguita da persone residenti fuori della provincia atesina.

Detta circostanza fa sì che l'unico serbatoio al quale può attingersi per sopperire alle esigenze di tutti i pubblici uffici siti nella provincia sia costituito dalla popolazione residente nella provincia stessa, che peraltro non ha per tradizione alcuna propensione verso il pubblico impiego, preferendo, di massima, scegliere attività più lucrose offerte dai vari settori economici.

Si fa infine presente che il consiglio provinciale di Bolzano ha fatto conoscere di aver rinviato la nomina dei magistrati di propria competenza in attesa della designazione del componente di lingua tedesca di cui all'articolo 2, terzo comma, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984. Tale decisione lascerebbe supporre che nemmeno la provincia autonoma, da parte sua, sia stata sinora in grado di avanzare proprie proposte, considerate le obiettive limitazioni poste dalla normativa in vigore.

Per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, si assicura che viene svolto il massimo ulteriore impegno per rendere possi-

bile la sollecita costituzione del cennato organo di giustizia amministrativa.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

VIZZINI

(3 dicembre 1985)

MILANI Armelino, MERIGGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che nel corso della seduta del consiglio comunale di Vigevano di martedì 21 maggio 1985 il consigliere comunale del Partito socialista italiano dottor Giuseppe Bellazzi, illustrando una mozione presentata dal proprio partito sulla Cassa di risparmio di Vigevano, pare abbia sostenuto che durante un pranzo di lavoro, che si sarebbe tenuto martedì 7 maggio 1985, il presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, professor Mazzocchi, avrebbe offerto 5 miliardi di lire «a vantaggio della città di Vigevano» nel caso che si procedesse alla fusione della Cassa di risparmio di Vigevano con quella di Piacenza, si chiede di sapere:

1) se quanto esposto corrisponde a verità, anche in considerazione del fatto che nella mattinata dello stesso 7 maggio 1985, in una riunione ufficiale e alla presenza anche dei consiglieri comunali del Partito comunista italiano Valerio Bonocchi e Cesare Bozzano, lo stesso professor Mazzocchi aveva chiarito che in caso di fusione dei due istituti di credito non erano previsti nè interventi in termini di beneficenza nè la pratica di tassi di interesse privilegiati, data in particolare «la situazione complessiva del deficit pubblico»;

2) se il Ministro ritiene che tali metodi che portano il confronto al di fuori delle sedi ufficiali e i comportamenti ambigui del presidente della Cassa di risparmio di Piacenza siano coerenti con una gestione corretta e trasparente della politica creditizia;

3) quale sia la posizione del Ministro circa il futuro della Cassa di risparmio di Vigevano, anche in considerazione del fatto che presso tale istituto risulta vacante da anni la carica di vice presidente.

(4-01929)

(29 maggio 1985)

RISPOSTA. — Occorre premettere che la Cassa di risparmio di Vigevano, sottoposta a gestione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 14 luglio 1979, è stata restituita agli organi aziendali ordinari nel 1981 a seguito di un intervento di sostegno di carattere patrimoniale e amministrativo ad opera della Banca del Monte di Pavia, mentre già nel corso della gestione straordinaria era stata considerata la possibilità di una operazione di concentrazione tra la Cassa e il predetto Monte.

Nell'aprile 1984, non essendosi realizzati i miglioramenti nella situazione aziendale ipotizzati all'epoca dell'intervento, il consiglio di amministrazione della Cassa deliberava di promuovere la procedura di fusione con la Banca del Monte di Pavia. Peraltro la Cassa di Vigevano avviava, successivamente, trattative di fusione anche con la Cassa di risparmio di Piacenza e con la Cassa di risparmio delle province lombarde.

Tali trattative si sono concluse nel luglio 1985 con una delibera di massima, assunta con il voto determinante del presidente della Cassa,

intesa a realizzare la fusione con la Cassa di risparmio di Piacenza, la quale a sua volta ha deliberato in senso conforme.

Sull'operazione di fusione di cui trattasi la Banca d'Italia, non appena in possesso delle delibere esecutive delle aziende interessate, avvierà l'iter istruttorio ai fini delle decisioni che dovrà assumere il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ai sensi dell'articolo 47 della legge bancaria.

Si soggiunge infine che il problema della carica vacante di vice presidente è strettamente connesso all'esito che sarà riservato alla cennata operazione di fusione.

Il Ministro del tesoro

GORIA

(29 novembre 1985)

PINTO Biagio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritiene necessario intervenire con opportune disposizioni per regolamentare il pagamento delle indennità dovute ai membri delle commissioni per esami di concorso.

Allo stato attuale a tali commissari vengono erogate somme che sono esagerate in rapporto all'impegno dovuto e che comportano un onere eccessivo per le pubbliche amministrazioni.

Il pagamento di tali somme viene giustificato con il sistematico rifiuto dei commissari ad accettare l'incarico quando non vengono corrisposte somme consistenti.

L'interrogante ritiene che i commissari per gli esami di concorso debbano essere scelti solo fra soggetti che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni e che per i commissari così nominati debbano essere corrisposte le indennità di trasferta dovute dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, con l'obbligo di accettare l'incarico e con la condizione di essere considerati assenti ingiustificati dal servizio nel caso non si presentassero.

(4-01617)

(6 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che l'importo degli emolumenti complessivamente corrisposti ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato non è da ritenere particolarmente rilevante.

Infatti le misure dei compensi in questione sono state fissate nel 1971, donde la evidente loro inadeguatezza. Per tale motivo, anche a seguito delle ripetute segnalate difficoltà delle amministrazioni nel reperire personale disposto ad accettare i relativi incarichi, il Governo si è fatto promotore di un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento (Atto Senato n. 1326), volto tra l'altro a rivalutare adeguatamente tali misure.

Relativamente poi agli enti pubblici del parastato, si precisa che non è prevista una specifica disciplina normativa dei compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame.

Sono dunque gli stessi enti a stabilire, nell'ambito delle rispettive autonomie, l'ammontare dei compensi di cui trattasi, sottoponendo le relative delibere all'approvazione degli organi di vigilanza.

Si soggiunge infine che in ordine al problema sollevato è stata interessata la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché, in sede di coordinamento, valuti l'opportunità di promuovere un apposito provvedimento inteso a disciplinare la materia in modo uniforme per l'intero settore.

Il Ministro del tesoro

GORIA

(29 novembre 1985)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che l'uso della missione è ormai una regola nella pubblica amministrazione e costituisce una spesa notevole nel bilancio dello Stato, degli enti locali e di tutti gli enti pubblici, si chiede di conoscere quali misure si intendano adottare affinché le missioni dei vari dipendenti avvengano solo per urgenti necessità di servizio.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere quale sia stata la spesa per missioni nel 1983 dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e dei vari enti pubblici.

(4-00596)

(14 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che la normativa vigente in materia di trattamento economico di missione ha dettagliatamente previsto e disciplinato i presupposti per l'attribuzione al personale statale del trattamento di cui trattasi. Ad avviso di questa amministrazione non appare pertanto possibile introdurre ulteriori disposizioni ancor più limitative di quelle già in vigore.

Al riguardo va comunque precisato che, con circolari esplicative della disciplina in questione, sono state impartite, di volta in volta, disposizioni per limitare l'invio in missione del personale ai soli casi di effettive e inderogabili esigenze di servizio.

In proposito, si segnala che la spesa per il trattamento di missione all'interno del territorio nazionale è stata, nell'anno 1983, di lire 250 miliardi circa per l'amministrazione statale, comprese le aziende autonome.

Per quanto concerne invece le regioni e le province autonome, il Ministro per gli affari regionali ha comunicato che, dai conti consuntivi riferiti all'esercizio finanziario 1983, la spesa per missioni del personale dipendente e dei componenti delle giunte risulta così ripartita: regione Piemonte, 1.642.284.215; regione Valle d'Aosta, 784.609.700; regione Lombardia, 1.840.000.000; provincia autonoma di Bolzano, 2.585.384.920; provincia autonoma di Trento, 2.521.000.000; regione Veneto, 1.340.714.555; regione Friuli-Venezia Giulia, 1.905.130.755; regione Liguria, 525.000.000; regione Emilia-Romagna, 1.459.000.000; regione Toscana, 2.235.662.269; regione Umbria, 417.742.000; regione Marche, 630.712.704; regione Lazio, 1.400.000.000; regione Abruzzo, 999.665.390; regione Molise, 247.377.245; regione Campania, 3.976.818.775; regione Puglia, 2.042.392.112; regione

Basilicata, 565.218.040; regione Calabria, 1.991.832.017; regione Sicilia, 3.920.000.000; regione Sardegna, 1.589.000.000.

Il Ministro del tesoro

GORIA

(29 novembre 1985)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso: che il settore dell'uva da tavola «Italia» ha una coltivazione primaria in Sicilia e svolge un ruolo trainante per l'economia;

che nessun provvedimento organico e incisivo ha fino a oggi operato a favore dei produttori, che nel corso dell'ultima vendemmia hanno subito i colpi della crisi, con effetti negativi sui redditi e anche sull'occupazione, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti adeguati intenda portare avanti in questo delicato settore;

se intende intervenire presso la Comunità europea perchè siano modificati:

a) i regolamenti relativi al prezzo della distillazione obbligatoria del vino proveniente da uva da tavola, riportandolo ad un livello non inferiore al 75 per cento del prezzo di intervento;

b) i regolamenti relativi ai prezzi di ritiro dell'uva da tavola come frutta da parte dell'AIMA, portandoli almeno al livello della spesa di produzione sostenuta dai produttori;

c) i regolamenti relativi ai premi per i succhi d'uva in modo da garantire un prezzo minimo congruo ai produttori;

se intenda autorizzare la produzione di mosto muto per una quantità annua non superiore a 60 quintali per ettaro e se voglia estendere alle zone che coltivano in misura rilevante uva «Italia» la deroga per la vinificazione di modiche quantità per ettaro di uva da tavola, come consentito a diverse province italiane con decreto ministeriale del 31 agosto 1976.

(4-00837)

(9 maggio 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il comparto dell'uva da tavola «Italia» è caratterizzato da notevoli eccedenze, dovute al fatto che il prodotto di prima scelta trova collocazione in condizioni di difficoltà, mentre la rimanente produzione non ha un utilizzo tale da pareggiare almeno i costi di produzione,

l'interrogante chiede se non ritiene necessario l'elevamento del prezzo di orientamento, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 41 del regolamento CEE 337/79, dal 50 al 65 per cento, almeno per un periodo di cinque anni, al fine di consentire una ristrutturazione del comparto, nonchè l'elevamento del prezzo di ritiro dell'uva da tavola, previsto dal regolamento CEE per il periodo 1° agosto-31 ottobre 1984, ad un livello tale da coprire almeno le spese di produzione.

(4-00960)

(5 giugno 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:
quali sono le sue valutazioni sull'intesa raggiunta a Bruxelles sul vino, che ha lasciato scontenti e amareggiati i viticoltori italiani e quelli meridionali in particolare;
se è a conoscenza del vivo malcontento che serpeggia presso i produttori, che si sentono sacrificati da questo accordo;
se non ritiene che l'attuale meccanismo, fondato essenzialmente sulla distillazione obbligatoria delle eccedenze di prodotto, colpisce i vigneti più produttivi, senza tenere conto della qualità, della gradazione e dell'accreditamento commerciale del prodotto da distillare.

(4-01708)

(6 marzo 1985)

RISPOSTA (*). — Com'è noto, da diversi anni il settore vitivinicolo della Comunità economica europea, ed in particolare dell'Italia, è caratterizzato da una grave crisi, a causa dello squilibrio esistente tra offerta e domanda. Tale squilibrio trae origine dal fatto che, pur non avendo la superficie vitata ha subito mutamenti di rilievo, la produzione invece, grazie alle migliorate tecnologie, in campo sia enologico che strutturale, è aumentata sensibilmente, senza però che a ciò abbia fatto riscontro un proporzionale aumento nel consumo che, al contrario, è andato sempre più diminuendo.

I provvedimenti adottati a Bruxelles nel marzo 1985, nel quadro dell'accordo preso a Dublino dai Capi di Stato dei paesi della CEE, mirano pertanto, anche in vista dell'allargamento della Comunità, a dare un più razionale e organico assetto alla economia del settore vitivinicolo, al fine di riportare l'equilibrio sul mercato del settore stesso, attraverso: la disincentivazione delle alte produzioni (distillazione obbligatoria dei vini da tavola ad un prezzo pari al 50 per cento del prezzo di orientamento fino a 10 milioni di ettolitri e al 40 per cento del prezzo di orientamento per le quantità eccedenti i 10 milioni di ettolitri); alti premi per l'estirpazione dei vigneti, premi che sono più elevati per vigneti che producono uva da tavola; una politica di miglioramento della qualità dei prodotti.

In tale ottica, è chiaro che la richiesta di portare al 75 per cento del prezzo di orientamento il prezzo minimo di cessione dei vini provenienti da uva da tavola, destinati alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 40 del regolamento CEE 337/79, appare in pieno contrasto con la politica comunitaria decisa a Dublino per riportare l'equilibrio sul mercato del vino.

Infatti, a tale livello di prezzo, i produttori di uve da tavola sarebbero incoraggiati ad aumentare la loro produzione di vino per destinarlo alla distillazione obbligatoria di cui al citato articolo 40, con notevoli aggravii per le casse del FEOGA, che dovrebbe quindi distrarre una considerevole parte dei fondi, altrimenti destinati a sostenere il mercato dei vini da tavola.

Tuttavia, in attesa degli effetti delle misure di riassetto strutturale in corso di attuazione e in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore dell'uva da tavola nella regione siciliana, questo Ministero, dopo lunghe trattative a tutti i livelli comunitari, è riuscito ad ottenere, in sede di Consiglio di ministri agricoli della CEE, che per le campagne 1984-85 e 1985-1986 venisse autorizzato in Sicilia un aiuto suppletivo regionale per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Questo aiuto suppletivo, nella misura massima del 15 per cento del prezzo di orientamento, comporterà che il prezzo minimo di cessione dei predetti vini sia, per le due citate campagne, pari al 65 per cento del prezzo di orientamento, cioè come quello previsto per i vini da tavola avviati alla distillazione preventiva di cui all'articolo 11 del regolamento CEE n. 337/79, per la quale però il quantitativo di vino distillabile è contenuto entro certi limiti (per la campagna 1985-86 è stato limitato al 13 per cento della produzione o a 13 ettolitri per ettaro).

Per quanto riguarda poi il livello dei premi per i succhi di uva, si precisa che è stato confermato quello in vigore per la campagna 1984-85, in relazione alla conferma dei prezzi di orientamento per il settore vitivinicolo a valere per la campagna 1985-86.

Per la stessa ragione non è stato possibile ottenere aumenti del prezzo di base e di acquisto e quindi di ritiro, dell'uva da tavola, i cui livelli, per la campagna 1985-86, sono quindi gli stessi in vigore per la campagna 1984-85.

Circa infine la richiesta di autorizzare la produzione di almeno 60 quintali di mosto per ettaro da uve classificate per uve da mensa, si fa presente che, allo stato, nulla vieta che ciò possa avvenire. Resta inteso però che tale mosto, mentre potrà essere utilizzato per la produzione di succhi, non potrà esserlo per la concentrazione e per la produzione di vino da tavola, ma solo invece quella di vino da uve da mensa destinato obbligatoriamente alla distillazione, ad un prezzo pari al 65 per cento del rispettivo prezzo di orientamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(7 dicembre 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopraelencate.

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato che il nubifragio abbattutosi su ampie zone della Sicilia ha provocato notevoli danni soprattutto nel settore agricolo — dove la grandine ha devastato gli agrumeti e le colture di ortaggi e metà del raccolto è andata perduta — compromettendo seriamente le coltivazioni cerealicole;

constatato che le conseguenze della disastrosa alluvione si fanno sentire in molti settori della vita civile ed economica e che le vie di comunicazione hanno subito gravi danni, che si estendono alle massicciate ferroviarie e alle linee elettriche e telefoniche,

l'interrogante chiede se il Governo non ritiene di dichiarare lo stato di calamità in Sicilia.

(4-01608)

(5 febbraio 1985)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile* — Premesso:

che le recenti eccezionali avversità atmosferiche hanno causato in larghe zone del territorio siciliano danni a settori portanti dell'agricoltura e alle relative strutture aziendali, tanto da determinare le condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità;

che, anche per effetto di tale situazione, si registra un ulteriore aumento della disoccupazione agricola e che tale fenomeno si inserisce in un contesto di complessivo deterioramento della condizione economico-sociale dei braccianti agricoli siciliani,

l'interrogante chiede di sapere se intendano dichiarare lo stato di calamità naturale nelle zone del territorio siciliano colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche, prevedendo adeguati finanziamenti per il ripristino e l'indennizzo delle aziende agricole danneggiate e l'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione a 10.000 lire al giorno, e consentire ai lavoratori agricoli che hanno usufruito delle prestazioni previdenziali di cui agli elenchi a validità prorogata di utilizzare pienamente, almeno ai fini pensionistici, la più favorevole posizione previdenziale raggiunta, e ciò ad evitare che lavoratori con oltre 25-30 anni di posizione assicurativa si trovino, a sessanta anni compiuti, con una pensione di vecchiaia al minimo.

Chiede altresì una consistente fiscalizzazione degli oneri sociali e previdenziali in favore di tutte le imprese agricole delle regioni meridionali e in particolare di quelle diretto-coltivatrici.

(4-01859)

(18 aprile 1985)

RISPOSTA (*). — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e per quanto di competenza.

La signoria vostra onorevole si riferisce evidentemente, all'ondata di maltempo che ha praticamente investito, nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, tutto il territorio nazionale ed è stata caratterizzata da piogge alluvionali, venti impetuosi, mareggiate, neviccate e gelate.

Dette avversità atmosferiche, per quanto riguarda la Sicilia, sono state riconosciute dal Ministero di carattere eccezionale con decreto del 15 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 28 marzo successivo, per l'intero territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, così come era stato chiesto dalla regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

A seguito di tale decreto, le aziende agricole interessate, ricadenti nelle zone delimitate dalla regione, potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge n. 590 del 1981, integrate da quelle disposte dalla legge 13 maggio 1985, n. 198.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 8 di quest'ultima legge, il Ministero ha emesso il decreto del 21 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno successivo, con il quale gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare per una sola volta, e fino a 24 mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento fondiario, effettuate con le aziende agricole danneggiate, ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni. Pertan-

to le aziende agricole dell'Isola, che si trovino nelle condizioni stabilite, potranno giovare anche di questa agevolazione.

Il Ministero infine ha già in avanzato corso le procedure per una prima assegnazione, alle regioni interessate, degli apporti finanziari recati dalla ripetuta legge n. 198 del 1985 al fondo di solidarietà nazionale, per la pratica attuazione delle consentite provvidenze legislative a favore delle aziende agricole colpite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(7 dicembre 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra elencate.

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la zootecnia siciliana attraversa una grave crisi sostanzialmente dovuta alla carenza di moderne strutture di produzione, lavorazione e commercializzazione e alla difficoltà di vendere quanto si produce;

che la Sicilia, pur importando l'80 per cento del latte e il 50 per cento di carne e formaggi, stenta moltissimo a collocare la propria produzione che resta invenduta;

che non è possibile ricorrere all'AIMA, azienda di Stato che interviene per il ritiro della produzione in esubero, in quanto la produzione siciliana non può accedere a questo organismo perchè non ha gli *standards* fissati dai regolamenti CEE,

l'interrogante chiede di conoscere come si intende intervenire per la tutela dei prodotti della zootecnia siciliana e per modificare i regolamenti comunitari in modo da consentire ai produttori di far ricorso all'AIMA.

(4-01671)

(22 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Premesso che la crisi del comparto zootecnico non interessa solamente la regione Sicilia, ma investe tutta l'area comunitaria, appare evidente come questa congiuntura sfavorevole risulti maggiormente accentuata laddove le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione soffrono di uno stato di arretratezza dovuto, quest'ultimo, anche al disinteresse per le iniziative che la Comunità economica europea ha messo in atto per ridurre le disparità tra le diverse regioni che la compongono.

A questo proposito si rammenta che, per il settore della zootecnia, la Commissione della CEE ha istituito, con il regolamento n. 1944 del 1981, un'azione speciale a favore dell'Italia. Trattasi, in particolare, di una misura specifica per lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine.

L'intervento comunitario interessa le zone di montagna e collinari del Nord, nonchè tutto il Centro ed il Sud d'Italia.

Il provvedimento comunitario prevede i seguenti aiuti: contributi all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla costruzione di stalle; con-

tributi per l'acquisto di macchine destinate alla produzione di foraggio; contributi per il miglioramento di prati, praterie, pascoli e recinzioni; premi supplementari per vitelli da carne; premi supplementari per il mantenimento di vacche destinate alla produzione di carne.

Il Ministero, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento, ha predisposto il «programma quadro», che è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 27 ottobre 1982 (decisione n. 82/763).

Sulla base degli obiettivi e delle indicazioni contenuti nel predetto documento, la maggior parte delle regioni e province autonome ha provveduto alla formulazione dei «programmi speciali», alla cui approvazione la CEE subordina la concessione degli aiuti.

La regione Sicilia non ha ancora presentato il suo «programma speciale».

Per quanto riguarda la prospettata opportunità di modificare la regolamentazione comunitaria per consentire alla produzione siciliana di usufruire degli interventi AIMA, si assicura che i servizi del Ministero sono disponibili ad esaminare le richieste dei produttori e a studiare le migliori forme per presentarle nelle competenti sedi comunitarie. A tal fine, appaiono necessari contatti diretti con le categorie dei produttori interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(7 dicembre 1985)
